

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 4° – Lavori Pubblici ed Infrastrutture

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "AMMODERNAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE DELLA S.P. N. 46 ISPICA – POZZALLO, PRIMO TRATTO – PRIMO STRALCIO"

CUP F84E0700011002 – CIG 73982160FB

AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5, DELLA L.R. 12/2011, LA PRESENTE GARA SARA'

ESPLETATA DALL'UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE D'APPALTO

Servizio UREGA Ragusa-Siracusa – Sezione UREGA di Ragusa

La procedura di gara è disciplinata da:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (nel prosieguo, "Codice");
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle parti transitoriamente in vigore (nel prosieguo, "Regolamento");

e relativamente a quanto di competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore:

- Dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- Dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13;

PREMESSE:

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Libero Consorzio Comunale di Ragusa, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "Ammodernamento del tracciato stradale della S.P. n. 46 Ispica – Pozzallo, primo tratto – primo stralcio".

Il progetto è stato verificato da un Organismo di Verifica accreditato appositamente individuato con certificato di verifica n C306-PE1-CV-0001-0 del 05 dicembre 2107, è stato validato dal RUP con verbale di validazione protocollo n. 39751 del 13 dicembre 2017, è stato ri-approvato in via amministrativa con determinazione dirigenziale n. 375/132 del 13 febbraio 2018 e i relativi atti formali sono a disposizione presso il Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture sito in Viale Europa n. 134/A a Ragusa.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con la determinazione a contrarre n. 439/157 del 15 febbraio 2018, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, e 97 del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio della Provincia di Ragusa – Comune di Ispica.

CIG 73982160FB – CUP F84E0700011002

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Salvatore Dipasquale, e-mail: salvatore.dipasquale@provincia.ragusa.it, pec: gare@pec.provincia.ragusa.it, Viale Europa n. 134/A - 97100 Ragusa.

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA:

- 1.1 L'importo complessivo del progetto esecutivo dei lavori per "Ammodernamento della strada provinciale n 46 Ispica Pozzallo primo tratto primo stralcio" ammonta ad € **4.484.400,00** di cui € 3.095.814,76 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 1.388.585,24 per altre somme a disposizione dell'amministrazione;
- 1.2 L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 3.095.814,76 (euro tremilioni novantacinquemila

ottocentoquattordici e settantasei centesimi), di cui € 165.555,39 (euro centosessantacinquemila cinquecentocinquantacinque e trentanove centesimi) per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

- 1.3 L'importo a base di gara soggetto a ribasso, oneri per la sicurezza esclusi, ammonta ad € 2.930.259,37 (euro duemilioni novecentotrentamila duecentocinquantanove e trentasette centesimi);
- 1.4 Fermo restando che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo contrattuale dei lavori, si precisa che l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	IV	si	2.217.768,95	71,64	Prevalente	Si (max 30%)
Strutture prefabbricate in cemento armato	OS13	I	si	301.241,89	9,73	Scorporabile	Si (100%)
Opere strutturali speciali	OS21	I	si	272.512,81	8,80	Scorporabile	Si (100%)
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	I	no	141.948,97	4,58	Scorporabile	Si (100%)
Segnaletica stradale non luminosa	OS10	I	no	20.939,43	0,68	Scorporabile	Si (100%)
Apparecchiature strutturali speciali	OS11	I	no	16.440,17	0,53	Scorporabile	Si (100%)
Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	I	no	124.962,54	4,04	Scorporabile	Si (100%)
			Totale	3.095.814,76	100%		

- $1.5 \text{ La spesa complessiva residua di} \in 4.242.641,36 (4.484.400,00 241.758,64 già liquidati per acquisizione aree o immobili e per le spese tecniche per la progettazione esecutiva) trova copertura finanziaria come segue:$
 - in quanto ad € 129.075,36 sul capitolo 2624, impegno n. 14/2017;
 - in quanto ad € 202.854,17 sul capitolo 2624, impegno n. 15/2017;
 - in quanto ad € 1.874.210,28 sul capitolo 2624, impegno n. 1165/2017;
 - in quanto ad € 214.985,41 sul capitolo 2624, impegno n. 1185/2017;
 - in quanto ad € 29.000,00 sul capitolo 2624, impegno n. 1187/2017;
 - in quanto ad € 1.792.512,05 in avanzo di amministrazione vincolato all'esito dell'aggiudicazione dei lavori e a seguito della riapprovazione del quadro tecnico economico post gara, procedendo all'applicazione dello stesso avanzo nella misura strettamente necessaria alla esecuzione dell'appalto;
- 1.6 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quanto prescritto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 1.7 All'aggiudicatario, a richiesta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate nello stesso comma 18, l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale;
- 1.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre

2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

- 2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 dello stesso Codice;
- 2.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Pertanto i soggetti selezionati e invitati a presentare l'offerta dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il "PASSOE" relativo al CIG 73982160FB della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del "Codice", le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori, sono le seguenti: 30 giorni. I mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, sono riferibili a quelli elencati nelle linee guida ANAC n. 6 del 2016.

4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- 4.1 La documentazione amministrativa di gara comprende:
 - a) Bando di gara;
 - b) Disciplinare di gara;
 - c) Modelli di partecipazione.
- La documentazione tecnica comprende:
 - a) Parte generale;
 - b) Studi e indagini;
 - c) Geologia e geotecnica;
 - d) Idrologia e idraulica;
 - e) Progetto dell'infrastruttura;
 - f) Opere d'arte maggiori;
 - g) Opere d'arte minore;
 - h) Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale;
 - i) Interferenze;
 - j) Espropri;
 - k) Cantierizzazione;
 - 1) Impianti;
 - m) Piano di sicurezza e coordinamento;
 - n) Documentazione tecnico economica;

La stessa documentazione è disponibile sul sito all'indirizzo http://trasparenza.provincia.ragusa.it/6870/procedure-aperte-o-ristrette.

5. CHIARIMENTI:

- 5.1 E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC gare@pec.provincia.ragusa.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato;
- 5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet http://trasparenza.provincia.ragusa.it/6870/procedure-aperte-o-ristrette.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

- 6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 6.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 6.3 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, secondo le modalità e i limiti prescritti all'art. 83, comma 9, del Codice;
- 6.4 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

7. COMUNICAZIONI:

- 7.1 Salvo quanto disposto all'art. 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai sensi dell'art. 76 del Codice. Le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
- 7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- 7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. SUBAPPALTO:

- 8.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato;
- 8.2 La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso/i eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
- 8.3 Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, non è obbligatorio indicare la terna di subappaltatori in quanto i lavori risultano di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 dello stesso Codice. L'indicazione della terna di subappaltatori è obbligatoria qualora le lavorazioni oggetto del subappalto riguardino una o più delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53

dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, e) noli a freddo di macchinari, f) fornitura di ferro lavorato, g) noli a caldo, h) autotrasporti per conto di terzi, i) guardiania dei cantieri.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- 9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- 9.2 E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- 9.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
- 9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. a), del Codice;
- 9.5 L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula del contratto con l'aggiudicatario solo dopo il provvedimento di approvazione del quadro economico post gara e a seguito dell'assunzione dell'impegno contabile di parte delle risorse finanziare poste attualmente in avanzo di amministrazione vincolato;
- 9.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

- 10.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 61.916,30 (euro sessantunomila novecentosedici e trenta centesimi), sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente:
 - a) la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (comma 2, art. 93);
 - b) la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (comma 3, art. 93);
- 10.2 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.(comma 4, art. 93);
- 10.3 La garanzia deve avere efficacia per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 10.4 L'importo della predetta cauzione provvisoria è assoggettabile al beneficio delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;
- 10.5 Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la

garanzia (*fideiussione o cauzione*) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall'impresa designata capogruppo;

10.6 La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino al collaudo dei lavori. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA':

Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n 266 e della deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta). Ai fini del suddetto versamento le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo http://www.anticorruzione.it.

12. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA:

- 12.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, dell'art. 12 del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 80/2014 e del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- 12.2 Fermo restando che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo contrattuale dei lavori, si precisa che:
- a) le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente **OG3** (Importo € 2.217.768,95) sono subappaltabili nel limite massimo del 30% ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la stessa categoria OG3 ed adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede di presentazione dell'offerta;
- b) le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile **OS13** (Importo € 301.241,89), appartenente alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara e superiore ad € 150.000,00 possono essere realizzate dall'Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria e classifica;

oppure

scorporate e, pertanto, assunte in RTI di tipo verticale da imprese mandanti in possesso della qualificazione nella suddetta categoria;

oppure

devono essere obbligatoriamente subappaltati nella loro totalità ad impresa in possesso dei requisiti necessari;

c) le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile **OS21** (Importo € 272.512,81), appartenente alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara e superiore ad € 150.000,00 possono essere realizzate dall'Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria e classifica;

<u>oppure</u>

scorporate e, pertanto, assunte in RTI di tipo verticale da imprese mandanti in possesso della qualificazione nella suddetta categoria;

oppure

devono essere obbligatoriamente subappaltati nella loro totalità ad impresa in possesso dei requisiti necessari;

- d) le lavorazioni di cui alle categorie scorporabili **OG8** (Importo € 141.948,97), **OS10** (Importo € 20.939,43), **OS11** (Importo € 16.440,17) e **OS12-A** (Importo € 124.962,54), di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000,00 possono essere eseguiti dall'Appaltatore anche senza qualificazione o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti necessari;
- 12.3 Ai fini della qualificazione dei concorrenti singoli o riuniti, si applicano le norme dell'art. 61 e dell'art. 92 del Regolamento.

13. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

- 13.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi;
- 13.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
 - ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazioni di imprese di rete);
 - ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazioni di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
 - ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
 - ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e b) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
 - le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di rete di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovrà essere esibita la seguente documentazione:

- > a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- > a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- > a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di rete di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovrà essere esibita la seguente documentazione:

> a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- > a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovrà essere esibita la seguente documentazione:

> a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- > a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
- 13.3 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
- 13.4 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
- A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione;
- 13.5 Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

14. PARTECIPAZIONE TRAMITE AVVALIMENTO:

- 14.1 I concorrenti che intendono partecipare tramite avvalimento devono attenersi alle norme riportate nell'art. 89 "Avvalimento" del Codice;
- 14.2 In particolare l'impresa ausiliaria dovrà attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il contratto di avvalimento allegato in originale o in copia autenticata alla domanda di partecipazione, dovrà contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, del Codice).

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:

15.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore **13:00** del termine perentorio del giorno

21/05/2018 esclusivamente all'indirizzo SERVIZIO UREGA DI RG/SR – SEZIONE DI RAGUSA, VIA NATALELLI N. 107 – 97100 RAGUSA. E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nei tre giorni lavorativi compresi dal 17/05/2018 al suddetto termine perentorio, all'Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto (UREGA) di Ragusa, Via Natalelli n. 107, che ne rilascerà apposita ricevuta. Per tali adempimenti si rappresenta che l'ufficio riceve tutti i giorni esclusivamente dalle ore 9:00 alle 13:00. N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell'impresa e della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi manomissione.

- 15.2 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura che individui univocamente la volontà di partecipare alla gara (descrizione del progetto, CUP, CIG, ecc ...) Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;
- 15.3 Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
 - "A Documentazione amministrativa";
 - "B Offerta tecnica";
 - "C Offerta economica";

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

16.1 L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, dei seguenti elementi di valutazione:

Offerta tecnica punti 70;

Offerta economica punti 30;

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica;

16.2 Le offerte saranno valutate in base ai criteri e ai sub-criteri di seguito indicati con i relativi punteggi massimi:

		Criteri e sub criteri di valutazione	Punteggio Sub-criterio	Punteggio massimo
A	Offerta Economica (ribasso offerto)			30
В	Offerta Tecnica		70	
B.1	Organizzaz	ione del Cantiere, proposte migliorative Ambientali e per		36
	la Sicurezza	l		
	B.1.1	Organizzazione, gestione del cantiere.	18	
	B.1.3	Contenimento e monitoraggio degli impatti ambientali e	18	
		miglioramento della sicurezza.	10	
B.2	Proposte M	igliorative Tecnico-Funzionali		26
	B.2	Qualità dei materiali.	26	
B.3	Possesso Ce	Possesso Certificazioni		8
	B.3.1	Sistemi di gestione ambientale.	2	
	B.3.2	Sistemi di gestione per la sicurezza e la salute dei	3	
		lavoratori.	3	
•	B.3.3	Sistemi di gestione del rischio stradale.	3	
	PUNTEGG	IO TOTALE		100

16.3 La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 9, comma 22, della L.R. 12/2011, valuterà le offerte tecniche sulla base dei subcriteri sopraindicati. Il criterio di formazione della graduatoria sarà il

metodo aggregativo compensatore sulla base dei punteggi massimi dell'offerta economica e dall'offerta tecnica;

16.4 Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più elevato ed espresso fino alla terza cifra decimale, calcolato secondo la seguente formula:

$$P_{\text{TOT}} = P_{\text{ECO}} + P_{\text{TEC}}$$
 dove:

- **P**_{TOT} è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo (massimo 100 punti);
- P_{ECO} è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo (massimo 30 punti);
- **P**_{TEC} è il punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i-esimo (massimo 70 punti);
- 16.5 Il punteggio P_{ECO} attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo verrà calcolato come moltiplicazione tra il coefficiente Ci associato all'offerta ed il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica:

$P_{ECO} = Ci \times 30$

Il coefficiente Ci avrà un valore variabile tra 1, attribuito al ribasso percentuale maggiore offerto, e zero, corrispondente al ribasso percentuale offerto pari a zero.

Individuato il ribasso maggiore, il calcolo del coefficiente Ci delle offerte avverrà secondo la seguente formula (metodo bilineare o spezzata al ribasso medio):

```
\begin{aligned} \text{Ci} &= 0.85*R_{\text{i}} \, / \, R_{\text{med}} \\ \text{Ci} &= 0.85 + 0.15*(\ R_{\text{i}} - R_{\text{med}}) \, / (\ R_{\text{max}} - R_{\text{med}}) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} &\text{se } R_{\text{i}} \text{ minore o uguale a } R_{\text{med}} \\ &\text{se } R_{\text{i}} \text{ maggiore di } R_{\text{med}} \end{aligned}
```

- Ci è il coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente i-esimo rispetto all'elemento prezzo, variabile tra 0 e 1;
- R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{med} è il ribasso percentuale medio offerto;
- R_{max} è il ribasso percentuale massimo offerto;

16.6 La **Relazione Tecnica**, da presentare in unico originale cartaceo ed in una copia digitale in formato non modificabile su CD ROM, dovrà essere così composta:

- massimo 48 (quarantotto) pagine dattiloscritte in formato A4 (è possibile sostituire due facciate A4 con una facciata A3), costituita da una sezione dedicata a ognuno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed una sottosezione per ciascuno dei sub-criteri, testo corpo 12 (dodici), massimo 50 (cinquanta) righe per ogni pagina. Concorrono al raggiungimento del suddetto limite massimo i Curriculum Vita dei tecnici, massimo 3 pagine per ciascun CV, mentre gli allegati ai Curriculum Vita dei tecnici (*C.E.L.*, *stralci di computo metrico*, *prova documentale rapporto di lavoro*) non concorrono al raggiungimento del suddetto limite massimo.
- eventuali allegati documentali strettamente necessari (*certificazioni*, *schede tecniche*, *procedure e/o istruzioni operative*) per un massimo di 40 (quaranta) fogli formato A4 (è possibile sostituire due facciate A4 con una facciata A3);
- eventuali allegati grafici per un massimo di 20 (venti) elaborati in formato massimo A3 stampati su una sola facciata;

16.7 <u>Per gli elementi di valutazione qualitativi</u> è prevista l'assegnazione discrezionale, da parte di ciascun Commissario, di un coefficiente variabile tra 0,0 (zero) ed 1,0 (uno), espresso con un solo decimale, in base alla seguente scala di valutazione in relazione all'effettivo riscontro di quanto previsto nella specifica descrizione di ciascun criterio e sub-criterio:

Coefficiente	Criterio attribuzione
1,0	Ottimo riscontro di quanto previsto;
0,8	Buon riscontro di quanto previsto;
0,6	Sufficiente riscontro di quanto previsto;
0,4	Modesto riscontro di quanto previsto;
0,2	Scarso riscontro di quanto previsto;
0,0	Nessun riscontro di quanto previsto;

I criteri suindicati non escludono l'utilizzo dei punteggi intermedi da parte dei Commissari, qualora ritenuto necessario;

<u>Per gli elementi di valutazione quantitativa</u> i punteggi verranno attribuiti mediante interpolazione lineare come precisato caso per caso;

16.8 Sarà valutata la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri criteri di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi indicati nella precedente sezione 2.

La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica della componente economica avverrà richiedendo le giustificazioni dei prezzi unitari riportati nell'elaborato progettuale "Elenco descrittivo dei prezzi unitari", mediante analisi dei prezzi e documentazione giustificativa a corredo delle stesse.

16.9 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di due o più offerte riportanti il punteggio complessivo più alto, si provvederà all'aggiudicazione in favore dell'impresa che ha ottenuto il punteggio maggiore per l'offerta tecnica. In caso di punteggio uguale anche per l'offerta tecnica, si procederà per sorteggio.

SI ALLEGA AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA, DI CUI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTENZIALE, LA SPECIFICA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

- 17.1 Nella busta "A Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:
 - 17.1.1- <u>domanda di partecipazione</u> sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 2) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 17.1.2 <u>dichiarazione sostitutiva</u> resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle seguenti condizioni previste nell'art. 80, commi 1,2,4 e 5, del Codice:
- art. 80, comma 1 del Codice di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- art. 80, comma 2 del Codice che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3*, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- art. 80, comma 4 del Codice di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- art. 80, comma 5 del Codice di non trovarsi e/o non determinare nessuna delle seguenti situazioni:
- a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
- **b**) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
- **d**) alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non risolvibile con misure meno intrusive;
- f) soggetto all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- **f-bis**) di aver reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- **f-ter**) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

- **g**) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria ovvero
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
- **m**) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- * L'esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, va disposta nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
- 17.1.3 <u>dichiarazione sostitutiva</u> resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione: a) indica la <u>Camera di Commercio</u> nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- b) indica i dati identificativi (*nome*, *cognome*, *luogo e data di nascita*, *qualifica*) dei <u>soggetti operanti</u> nell'impresa di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice anche per conto dei soggetti operanti nell'impresa, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. Ove non vi siano soggetti operanti, la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la seguente dicitura: "*non vi sono soggetti di cui all'art.* 80, comma 3, del Codice";
- c) indica i dati identificativi (*nome*, *cognome*, *luogo e data di nascita*, *qualifica*) dei <u>soggetti cessati</u> dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, a seguito di <u>incorporazione</u>, <u>fusione societaria o cessione d'azienda</u>. Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, anche per conto dei soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui i soggetti cessati si fossero trovati, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in una o più delle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la seguente dicitura: "non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a seguito di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda";

- 17.1.4 <u>dichiarazione sostitutiva</u> resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni da eseguire di cui al prospetto riportato al punto 1.3;
- 17.1.5 IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO ORDINARIO: Offerta sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, con l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (Art. 48, comma 4, del Codice), con allegata la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo ovvero dell'impegno con il quale, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta come mandatario;

Indicazione per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice, in mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura;

Inoltre ogni associato dovrà produrre le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 17.1.2, 17.1.3 e 17.1.4 (ai fini della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al raggruppamento o al consorzio);

17.1.6 - **IN CASO DI AVVALIMENTO** - I concorrenti che intendono partecipare tramite avvalimento devono attenersi alle norme riportate nell'art. 89 del Codice, e in particolare devono produrre:

dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 17.1.2, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle seguenti condizioni previste nell'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. Inoltre l'impresa ausiliaria dovrà attestare il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il contratto di avvalimento allegato in originale o in copia autenticata alla domanda di partecipazione, dovrà contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, del Codice);

- 17.1.7 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (aggiornata dalla Deliberazione n. 157 del 17.02.2016). La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto i soggetti offerenti dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il "PASSOE" relativo al CIG 73982160FB della presente procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera;
- 17.1.8 documento attestante la **cauzione provvisoria dell'importo di € 61.916,30** (di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare), come definita dall'art. 93 del Codice e assoggettabile alle riduzioni secondo quanto previsto dal comma 7;

- 17.1.9 ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'Autorità di € 140,00** (di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara);
- 17.1.10 dichiarazione resa ai sensi del **Protocollo di Legalità** (Circolare dell'Assessore Regionale Lavori Pubblici 31 gennaio 2006, n. 593) allegato alla documentazione di gara, con la quale il concorrente:

si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
 durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
 oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- dichiara espressamente ed in modo solenne
- di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato influente in ordine alla formulazione delle
 offerte e abbia determinato turbativa della gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola od associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
 dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa

17.1.11 – sottoscrizione del <u>Patto di Integrità</u> (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190) allegato alla documentazione di gara, con la quale il concorrente:

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018/2020 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, adottato con Determinazione Commissariale n. 429/57 del 16 febbraio 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo web http://trasparenza.provincia.ragusa.it/9078/anticorruzione;

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 220 del 06 dicembre 201, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo web http://trasparenza.provincia.ragusa.it/9078/anticorruzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 "Obblighi delle parti"

Obblight delle parti

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.57509 del 29.4.2014);
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.133740 del 24.10.2014).

L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T.T.I.

Articolo 2

"Sanzioni applicabili"

Il sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
- responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici.

Articolo 3

"Efficacia del patto d'integrità"

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

"Esclusione dalla procedura"

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo 5

"Autorità competente in caso di controversie"

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra Amministrazione/Stazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 4 - Esclusione dalla procedura -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -.

17.1.12 - dichiarazione sostitutiva d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA":

18.1 I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: "Offerta Tecnica", una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente l'offerta con riferimento ai seguenti elementi ponderali:

	Criteri e sub criteri di valutazione	Punteggio
B.1.1	Organizzazione, gestione del cantiere.	18

B.1.3	Contenimento e monitoraggio degli impatti ambientali e miglioramento della sicurezza.	
B.2	Qualità dei materiali.	26
B.3.1	Sistemi di gestione ambientale.	2
B.3.2	2 Sistemi di gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori.	
B.3.3	Sistemi di gestione del rischio stradale.	3
	punteggio massimo offerta tecnica	70

18.2 La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio. Al fine di favorire i lavori della Commissione Giudicatrice, l'offerta tecnica dovrà obbligatoriamente essere presentata anche su supporto informatico digitale;

N.B.: Nel plico contenente l'offerta tecnica non deve essere inclusa né l'intera offerta economica, né elementi costitutivi dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA":

- 19.1 Nella busta "C Offerta Economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - > dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo del servizio posto a base di gara, depurato della percentuale degli oneri di sicurezza, di euro 2.930.259,37 (comprensivo dei costi della manodopera di € 581.709,23);
 - > Nella stessa offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 del Codice);
- 19.2 l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 17.1.1.

La percentuale del ribasso dovrà essere formulata impiegando due decimali.

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate.

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

- 20.1 Le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, sono svolte dalla competente commissione di gara costituita ex art 9, commi 7 ed 8, della LR 12/2011, come modificato dalla legge regionale n. 1/2017, fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 81 del Codice;
- 20.2 Al RUP compete l'attività di coordinamento e controllo ai sensi del punto 5.2 delle linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni". Alla Stazione Appaltante compete l'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti, nonché di comunicazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice;
- 20.3 La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente. La commissione è così costituita: a) il presidente è individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in cui sono iscritti d'ufficio i componenti di cui al comma 7, lettere a) e b), e i dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile ed i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta; b) il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo dall'albo di cui all'articolo 8, comma

- 7, della LR 12/2011, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso articolo 8, comma 6; c) il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante, entro lo stesso termine indicato per il sorteggio di cui al comma 23 della stessa LR 12/2011;
- 20.4 La commissione giudicatrice così costituita si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività previste al punto 20.1. Apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche e procede a valutare nel merito l'offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e data lettura dei ribassi offerti, procederà ad attribuire il punteggio relativo. Successivamente si procederà a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica ed all'offerta prezzo e a formare la graduatoria delle offerte valide;
- 20.5 Alla conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette alla commissione di gara costituita ai sensi del punto 20.1, un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per gli adempimenti di cui al punto successivo;
- 20.6 La commissione di gara adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltanti;
- 20.7 La Stazione appaltante è competente, previa verifica ex art. 32, comma 5 del Codice, ad adottare il provvedimento di aggiudicazione e provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;
- 20.8 La Stazione appaltante provvederà alle pubblicazioni ex art. 29 del Codice e alle comunicazioni previste dallo stesso articolo.
- 20.9 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il Presidente della Commissione giudicatrice chiuderà la seduta pubblica e la stessa commissione richiederà le relative giustificazioni, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice e ne dà comunicazione al R.U.P. della stazione appaltante. Il R.U.P. ricevute le giustificazioni procede, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, alla valutazione delle stesse avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio della Commissione giudicatrice. Alla conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice trasmette alla Commissione di Gara costituita ai sensi del superiore punto 20.1, un verbale contenente l'esito delle valutazioni delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per gli adempimenti di cui al punto successivo. La Commissione di gara adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante. La stazione appaltante, quindi, procederà come previsto ai precedenti punti 20.7 e 20.8.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO:

- 21.1 La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto;
- 21.2 L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- 21.3 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati;
- 21.4 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dallart. 92, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 21.5 Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- 21.6 La stipula avrà luogo entro 60 giorni, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, fatto salvo: il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e

l'assunzione dell'impegno contabile di parte delle risorse finanziare poste attualmente in avanzo di amministrazione vincolato:

- 21.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- 21.8 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136;
- 21.9 Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

22. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA (Circolare Ass. Reg. LLPP n. 5493 del 31/01/2006 – GURS n. 8/2006):

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole di legalità, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.

La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 83 del Dlgs.vo n.159/2011. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del Dlgs.vo n.159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Oltre ai casi in cui poe legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal d.lgs. n. 159/2011.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ragusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

DGUE E MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Insieme al Bando e al Disciplinare di gara sono resi disponibili il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) - approvato con la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18.07.2016 - in formato editabile già compilato nella parte di competenza della stazione appaltante e i moduli predisposti espressamente per la partecipazione alla gara. Per la partecipazione alla gara si consiglia l'utilizzo alternativo dei suddetti documenti, specificando che in caso di utilizzo del DGUE allo stesso dovrà essere allegata apposita dichiarazione integrativa in ordine ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. *f-bis* ed *f-ter* del Codice.

F.to IL RUP ing. Salvatore Dipasquale

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE ing. Carlo Sinatra